



Studio Notarile
Dott. Piercarlo Mattea
Piazza della Vittoria, 47
26900 LODI
Tel. 0371 42 00 22
pmattea@notariato.it

N. 28688 di racc.

N. 202948 di rep.

Esente da bollo - Art. 17 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; art. 27-bis Tabella all. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; art. 82, comma 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 - duemilaventidue,
il giorno 25 - venticinque, del mese di ottobre,
alle ore 17.30 - diciassette e trenta.

In Lodi, Via Cavour n. 73.

Avanti a me Dottor Piercarlo Mattea Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

Colombi Antonio, nato a Lodi il 26 novembre 1959, residente a Lodi, in Corso Mazzini n. 76/D,
codice fiscale CLM NTN 59S26 E648L

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione

"Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo" (M.L.F.M.), con sede in Lodi, Via Cavour n. 73, codice fiscale 84511630158, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Lodi al n. 150, pagina 288 e all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, all'assemblea dei soci della predetta Associazione, indetta in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Approvazione delle modifiche allo Statuto, ai fini di una corretta registrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Assume la presidenza dell'assemblea, per designazione unanime degli intervenuti e ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, esso Presidente del Consiglio Direttivo signor Colombi Antonio il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama me Notaio a fungere da segretario.

Quindi il Presidente constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione inviato in data 20 ottobre 2022;
- che per il Consiglio Direttivo dell'Associazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i signori:

SOFFIANTINI MARIPIA - Vicepresidente

SCOTTI LUCA - Tesoriere

PIACENTINI MAURIZIO - Segretario

ANDENA NATALE - Consigliere

Registrato a LODI
il 28/10/2022
al N. 8001
Serie 1T
Esatti € //

SELMI ENRICO - Consigliere

BOLIS COSTANTINO - Consigliere;

- che sono presenti numero 35 (trentacinque) soci su numero 89 (ottantanove) risultanti attualmente iscritti, di cui 14 (quattordici) di persona e 21 (ventuno) per deleghe conservate agli atti dell'Associazione;

Dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare ai sensi di legge e di statuto.

Indi il Presidente apre la trattazione dell'ordine del giorno, facendo rilevare ai soci che, a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, è necessaria l'adozione di un testo di Statuto, che modifichi quello approvato dall'assemblea tenutasi il 12 maggio 2019, che recepisca le prescrizioni introdotte dalle norme emanate in materia.

Il presidente illustra dettagliatamente, con contestuale proiezione su schermo, il testo dello statuto proposto, che è stato previamente inviato ai soci.

L'assemblea dei soci, a voti unanimi espressi in forma palese,
delibera

di adottare un nuovo statuto, conforme a quanto proposto dal Presidente. Lo statuto aggiornato, composto da ventitré articoli, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto "A".

Nessun altro avendo chiesto la parola e nulla più essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18.05 - diciotto e cinque.

Si invoca l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Del
presente, con l'allegato, ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive.

L'atto è scritto da persona di mia fiducia e da me completato su due facciate fin qui di un foglio.

F.to: COLOMBI ANTONIO

F.to: PIERCARLO MATTEA Notaio

Allegato "A" al n. 28688/202948 di rep.

**STATUTO PER ADEGUAMENTO AL CODICE TERZO SETTORE
(Legge 117/2017) STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
Denominato "Movimento per la lotta contro la Fame nel Mondo - M.L.F.M. - ODV"
costituita in forma di associazione riconosciuta**

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede.

E' costituito in Lodi l'Ente di terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominata **"Movimento per la lotta contro la Fame nel Mondo - MLFM - ODV" in forma di associazione riconosciuta. Codice Fiscale 84511630158**

La dizione Organizzazione di Volontariato e l'acronimo Odv sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

Fondata a Lodi nel 1964 da un gruppo di volontari per lottare contro le povertà del mondo, si è costituita come associazione di volontariato il 21/03/1979 e ha stabilito la propria Sede in Lodi, Via Cavour 73.

La durata è illimitata

Ha ottenuto nel 1983 l'idoneità del Ministero degli Affari Esteri Italiano ad operare nei paesi in via di sviluppo in qualità di **Organizzazione** Non Governativa (O.N.G.) nell'Ambito della Cooperazione internazionale e nel 1988 tale idoneità è stata riconfermata. A seguito della promulgazione del D. Lgs n.460 del 4 dicembre 1997 MLFM è di diritto Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

Tale idoneità è mantenuta ai sensi della legge 125/2014 ed è pertanto iscritta al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore come previsto dall'art. 89, comma 9 della legge 117/2017.

L'Associazione è anche iscritta nell'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della legge 266/1991.

L'Associazione, con Attestato della Prefettura di Lodi del 11 maggio 2018, ha acquisito Personalità Giuridica con iscrizione al n. 150, pagina 288 del Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Lodi ai sensi dell'art. 1 del D.P.R.361 del 10 febbraio 2000.

L'Associazione ha sede in Lodi e il trasferimento della Sede legale non comporta

modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. Nell'ambito dello stesso Comune il trasferimento può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto da comma 11 art 10 del presente statuto.

L'associazione può istituire sedi distaccate che contribuiscano alla vita associativa con apposita Delibera dell'Assemblea - su proposta del Consiglio Direttivo - che ne determina l'autonomia amministrativa ed organizzativa.

L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore " (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - art 4, comma 1 del CTS) verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

L'acronimo **ETS** dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'Ente.

Art 2 - scopi e finalità

L'Associazione:

- 1) Non ha scopo di lucro
- 2) E' costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- 3) Si ispira ai valori Cristiani
- 4) Si pone nella linea di condivisione e collaborazione, con particolare riferimento ai paesi poveri del mondo e alle povertà in genere sia sul territorio Nazionale che all'estero
- 5) Intende cooperare per uno sviluppo integrale dell'uomo e della società nel segno della giustizia e della solidarietà e dell'accoglienza.
- 6) Si impegna a scoprire, valorizzare e sviluppare i valori presenti nelle popolazioni, comunità e persone con le quali intreccia la sua azione
- 7) Promuove e persegue: iniziative e progetti di cooperazione internazionale e di emergenza umanitaria, azioni, volte a: provvedere al miglioramento di situazioni locali particolarmente carenti, perseguire uno sviluppo armonico ed integrato delle comunità nel contesto in cui opera con impegno promozionale umano e cristiano; azioni volte alla informazione, sensibilizzazione ed educazione ai principi ed ideali della mondialità, della cooperazione e solidarietà e accoglienza tra i popoli, per la lotta contro la discriminazione, l'emarginazione, la povertà.

Si esprime attraverso progetti che corrispondano ad una concreta e valida presenza solidale sia nei Paesi poveri che in Italia e che stimolino un coinvolgimento della nostra società per una modifica delle mentalità e delle strutture che creano dipendenza, asservimento, disuguaglianze e discriminazioni.

Art 3 - Attività di interesse generale

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2 e, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione svolge le seguenti attività di INTERESSE GENERALE di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art 5, comma 1, del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 N. 281):

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e/o religioso

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

n) cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata

finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

q) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141. e successive modificazioni

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e i gruppi di acquisto solidale

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

Per la realizzazione delle su indicate attività di interesse generale l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

-) organizzare la formazione di operatori, sia direttamente che tramite Enti o Associazioni specializzate, affinché si impegnino ad operare come volontari nei PVS e sul territorio in linea con le finalità dell'Associazione

- sviluppare la formazione professionale nei PVS degli operatori locali per facilitare una loro diretta e progressiva assunzione di responsabilità, in ordine ad un autentico sviluppo, in tutti i settori della vita sociale ed economica

-) assistere i volontari che operano nei PVS con iniziative atte a sostenere

concretamente la loro attività e a favorire il loro reinserimento al rientro dal servizio

-) promuovere il volontariato a breve e lungo termine: campi di lavoro, servizio civile universale, corpi civili di pace, corpo europeo di solidarietà, scambi giovanili internazionali, turismo responsabile.

-) promuovere e realizzare progetti di sviluppo nei PVS, prevalentemente tramite volontari e nel contesto della cooperazione internazionale e di emergenza umanitaria, anche in collaborazione con Associazioni, Organismi ed Enti pubblici e privati

-) interagire con le popolazioni dei PVS interessate dalle realizzazioni di programmi al fine del coinvolgimento delle stesse nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e promozione umana

-) assumere direttamente o collaborare alla gestione di opere di interesse sociale anche affidandone l'incarico agli stessi volontari previo loro formale consenso

-) promuovere la costituzione di gruppi e reti di sostegno alle iniziative predette coordinandone l'attività

-) promuovere la costituzione di gruppi di volontari per lavoro temporaneo aventi per scopo la realizzazione in loco di opere particolari, sempre nell'ambito delle iniziative predette, senza peraltro assumere responsabilità di sorta in relazione ai viaggi e alle permanenze all'estero

-) aderire, sia nei PVS che sul territorio nazionale, a Enti o Associazioni o Fondazioni o Reti le cui finalità e attività siano affini o comunque connesse a quelle del Movimento, eventualmente nominando suoi rappresentanti in seno agli stessi

-) operare, anche tramite personale in Servizio Civile, a sostegno delle iniziative in corso di attuazione attenendosi alla normativa prevista dalle leggi vigenti

-) promuovere ed attuare programmi ed iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di educazione alla mondialità e all'interdipendenza dei popoli

-) operare per favorire l'inserimento degli immigrati extracomunitari nella nostra società civile e per la lotta alle povertà

-) promuovere e tutelare il valore e diritto alla vita umana, in particolare a difesa dei soggetti sociali più deboli o discriminati quali i poveri, le donne, i bambini

-) promuovere le attività di comunicazione, di produzione di audiovisivi e altri supporti mediatici e attività di editoria secondo le finalità dell'Organismo e sulla base della legge 662/96 art 2 c. 20/c e successive modificazioni

-) promuovere ed attuare campagne di raccolta fondi e finanziamenti per il sostegno delle iniziative e dei progetti intrapresi

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può individuare , successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell'art 6 del CTS e sempre comunque nel rispetto dei criteri e caratteristiche propri dell'Associazione

Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione potrà acquisire o vendere immobili e conseguire finanziamenti nonché accendere mutui con banche, istituti di credito e società finanziarie concedendo le opportuno garanzie eventualmente anche istituendo un prestito sociale tra i soci

Il Movimento si impegna a svolgere la sua missione e le relative attività nel rispetto dei seguenti principi:

- Il rispetto del diritto di autodeterminazione del proprio sviluppo da parte delle popolazioni e comunità oggetto degli interventi e progetti di aiuto
- L'instaurazione di un sentimento e rapporto di amicizia, solidarietà, cooperazione con tutte le realtà interessate dalla propria attività
- il rispetto delle altrui culture , usi, costumi e religioni
- Il rispetto dell'ambiente
- La democraticità del suo operato

Art. 4 - Volontariato

1) L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali

diretti beneficiari. Al volontario possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese vive, effettivamente sostenute, per l'attività prestata , debitamente documentate

entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del Codice del Terzo Settore (C.T.S.). Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità

di volontario

2) Ai volontari impiegati all'estero, nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo,

non si applicano le disposizioni del precedente comma 1

3) L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art 18 del CTS

4) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta

Art 5 - Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) Beni mobili ed immobili che sono o diventeranno di proprietà dell'Associazione

b) Erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione

c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio

Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini di cui al comma 1, in,. riferimento all'art.8, commi 2-3 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed. avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle

proprie attività da:

a) Quote associative e contributi degli aderenti

b) Contributi pubblici e privati

c) Donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati a incremento del patrimonio

d) Rendite patrimoniali

e) Attività "diverse" di cui all'art 6 del CTS

f) Attività di raccolta fondi ai sensi dell'art 7 del CTS

g) Gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché

adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata

h) Proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

i) Altre entrate espressamente previste dalla legge

j) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

l) eventuali rimborsi derivanti da convenzioni

m) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi

3) l'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31

dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci la quale, per lo scopo, deve essere convocata entro il mese di aprile dell'anno successivo, con le modalità dell'art 10 comma 4. Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e della relazione di missione. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e

può essere consultato dai soci

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionale

statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

E' fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Il Bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'Art 13, 3o comma, del D.lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere

secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 30 comma, del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma delle attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e vengono discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 6 - Soci

- 1) Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione
- 2) Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero stabilito dal Codice del Terzo Settore
- 3) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso ei motivi di esclusione di cui all'art 8 comma 5
- 4) La sottoscrizione della domanda di associazione implica l'accettazione incondizionata dei principi e delle norme statutarie dell'Associazione

Art 7 - Diritti e Doveri del Soci

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) soci hanno diritto:

Di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazione ed avendone facoltà di verifica, nei limiti della legislazione vigente, del presente Statuto e degli eventuali regolamenti dell'Associazione - Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi - Di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, di eventuali nuovi regolamenti e di modifiche allo Statuto * Di consultare i libri sociali presso la Sede dell'Associazione previa richiesta

scritta al Consiglio Direttivo

b) soci sono obbligati:

All'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali - Al pagamento, nei termini stabiliti dall'Assemblea, della quota associativa annuale

che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita

c) I soci si impegnano:

A curare la formazione e l'aggiornamento personale per essere in grado di:

- Contribuire con competenza ad un'azione di autentica sensibilizzazione dell'opinione pubblica

Mettere a disposizione dell'Associazione, in spirito di servizio, secondo le proprie forze e capacità, quanto è necessario alla vitalità dell'Associazione medesima

Art 8 - Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività generale svolta; viene deliberata dall'Assemblea su domanda dell'interessato e presentazione effettuata da almeno 2 soci al Consiglio Direttivo che autorizza la candidatura all'Assemblea. La deliberazione è comunicata al nuovo aderente ed annotata nel libro soci dopo che lo stesso avrà versato la quota annuale stabilita dall'Assemblea

2) la domanda di ammissione a socio dovrà contenere:

L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; - La dichiarazione di riconoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

3) Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni, è ammesso il ricorso all'Assemblea, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al rigetto. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione (art 23 comma 3 del CTS)

4) La qualità di socio è intrasmissibile

5) La qualità di socio si perde per:

a) decesso

b) recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso

c) esclusione conseguente alla mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali

d) decadenza per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale per oltre

3 anni dopo il sollecito di messa in regola

6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; contro la deliberazione il socio può ricorrere all'Assemblea che si pronuncerà in occasione della successiva convocazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essere comunicati all'interessato gli addebiti che gli vengono mossi consentendogli facoltà di replica

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8) in tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un singolo associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione

Art 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

L'organo di controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà)

Tutte le cariche sono elettive e prestate a titolo gratuito

Art 10 - Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci, è l'organo sovrano dell'Associazione che ne regola l'attività'.

2) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci in caso di impossibilità . Esso accerta l'identità la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea, convalida i risultati delle votazioni. In caso di necessità

l'Assemblea può eleggere un segretario

3) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci almeno una volta all'anno; inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

4) La convocazione è inoltrata per iscritto o anche in forma telematica con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla riunione e deve contenere il luogo, la data, l'orario della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve avere luogo in momento diverso dalla prima convocazione

5) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti i soci

6) Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari

7) Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può presentare come massimo 3 deleghe. Nessun socio può rappresentare più di 3 soci. Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta

8) I soci possono intervenire in Assemblea ed esprimere il proprio voto anche mediante mezzi di comunicazione purché sia possibile verificarne l'identità

9) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un segretario, appositamente eletto, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente

10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria

11) E' straordinaria l'Assemblea per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione e per il cambio di Sede legale. E' ordinaria in tutti gli altri casi

Art 11 - Assemblea ordinaria dei soci

1) L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio gestionale (art.5 comma 3) e con le modalità previste dall'art. 10 comma 4

2) L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti al libro soci ed aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati con delega. Nelle deliberazioni di approvazione bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano

3) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

4) L'Assemblea ordinaria:

approva il bilancio e la relazione di missione (art. 13 del CTS) discute ed approva i programmi di attività; elegge, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo dopo averne approvato il numero ed eventualmente li revoca; ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, attingendo dalla graduatoria dei non eletti; nomina ed eventualmente revoca l'organo di controllo e conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, nel caso sia soggetto esterno alla Associazione delibera sulle variazioni ed integrazioni del Codice Etico dell'Associazione delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti (art 2476 del Codice Civile) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari delibera sulla costituzione di Sedi distaccate o di Gruppi Locali in delibera sui ricorsi, nel caso di rigetto di domande di ammissione di nuovi associati (art.6) delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o, per competenza, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto o attribuiti dalla legge delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea.

Art. 12 - Assemblea straordinaria dei soci

1) La Convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10 comma 4 ed è validamente costituita con la presenza di almeno tre/quarti dei soci;

2) L'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: delibera sulle modificazioni dello Statuto (Art. 25 del CTS), con le modalità previste dal medesimo articolo ai commi 2-3 e consentite dal Codice Civile art 21 comma 2 Delibera

lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo **e su eventuali trasformazioni, scissioni, fusioni della associazione**

Art. 13 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione
- 2) Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo **Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza**
- 3) Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
- 4) Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra gli aderenti
- 5) Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici Uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 6) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere
- 7) I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al bimestre e viene convocato ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei membri lo ritengano necessario. La convocazione avviene tramite avviso da parte della segreteria del Movimento fatta pervenire almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere estese ad altri soci e/o consulenti senza diritto di voto

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere che rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento dei fini statutari e predispone i bilanci preventivi e consuntivi per

l'approvazione dell'Assemblea, amministra l'associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, delibera in merito alle limitazioni di potere di rappresentanza dei consiglieri

Delibera sull'esclusione dei soci

Sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue e gli eventuali contributi straordinari,

- Determina i limiti di spesa ed approva i limiti massimi previsti per coloro che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art 4 comma 1.
- Ha facoltà di costituire Comitati, composti da soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi o progetti.
- Ha facoltà di assumere personale strettamente necessario per la continuità della gestione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal Bilancio.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Art. 14 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

b) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente

c) Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

d) Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti, qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'assemblea eleggerà nella prima riunione utile il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti

e) Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea Ordinaria per procedere al suo rinnovo.

f) Il consiglio direttivo può tenersi in audio/video conferenza a condizione che sia consentito accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare

correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti dell'ordine del giorno

Art 15 - Il Presidente

- 1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno
- 2) Il Presidente è nominato da Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei componenti
- 3) il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
- 4) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività previsto e deliberato
- 5) In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 16 - Il Vicepresidente

- 1) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle
- 2) Il Vicepresidente:
 - a) Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione
 - b) Relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione
 - c) i compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di Tesoriere.

Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente

Art. 17 - Il Segretario

- 1) Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda, sovrintende alla cura della corrispondenza e dell'archiviazione

Art. 18 - Il Tesoriere

Il Tesoriere, quando costituito, ha la responsabilità della contabilità e della cassa e contribuisce alla preparazione dei Bilanci.

Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, i conti correnti e la cassa dell'Associazione e relazione al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione e, in genere, ogni atto contenente un aumento o una diminuzione del Patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio che gli è stato affidato dal Consiglio Direttivo.

Il tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione. Cura la gestione dei conti correnti e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

Art. 19 - Organo di Controllo e revisione legale

1) L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi

consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello stato patrimoniale : euro 110.000,00

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: euro 220.000,00

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

2) La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30

del D.lgs. 117/2017

3) L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: euro 1.100.000,00

- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: euro 2.200.000,00

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

4) Per l'Organo di controllo la durata della carica coincide con quella del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile

Art. 20 - Libri Sociali

1) Sono libri sociali dell'Associazione:

a) Il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione

b) Il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea

c) Il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo

d) Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione . Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale
La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione

3) I verbali, di Assemblea e di Consiglio Direttivo, devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4) Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario

Art. 21 - Assicurazione dei volontari

a) Tutti gli aderenti dell'Associazione che prestano attività di volontariato non occasionali sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

b) L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Art. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole di almeno 75% (tre quarti) degli associati. Contestualmente l'Assemblea Straordinaria deve nominare il liquidatore

2) In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di all'art.45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale

a norma dell'art 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Art. 23 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi dell'ordinamento giuridico

F.to: COLOMBI ANTONIO

F.to: PIERCARLO MATTEA Notaio

Certifico io sottoscritto Dottor Piercarlo Mattea Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16 febbraio 1913 n. 89. Consta in detto formato di 22 pagine inclusa la presente.

Lodi, 9 novembre 2022, nel mio studio in Piazza della Vittoria n. 47.

Firmato digitalmente dal Notaio Dottor Piercarlo Mattea